DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE ALLA DIRETTIVA 79/409/CEE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 3

Misure di conservazione inderogabili

Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e' fatto divieto di:

a) esercitare l'attivita' venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale;

b) esercitare l'attivita' venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;

c) svolgere attivita' di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

d) effettuare la preapertura dell'attivita' venatoria;

e) esercitare l'attivita' venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;

f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attivita' di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;

g) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati nelle aziende faunistico venatorie e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio;

h) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti;

i) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula), secondo le previsioni contenute nelle singole tipologie ambientali di cui all'articolo 5, comma 1. In via transitoria, per la stagione venatoria 2006/2007, e' fatto divieto di esercitare l'attivita' venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati e al cinghiale. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e' fatto obbligo di mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto.

Versione in vigore dal 19 agosto 2006, non più in vigore dal 18 ottobre 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica
Estremi	Decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-l-adeguamento-dell-ordinamento/art-3-misure-di-conservazione-inderogabili/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it